

Clausola per arbitrato in materia societaria (da inserire negli statuti societari)

Clausola per arbitrato in materia societaria:

Le controversie che dovessero insorgere tra la Società ed i singoli soci ovvero tra i soci, nonché fra gli eredi di un socio defunto e gli altri soci e/o la società, ed ancora le controversie promosse da amministratori, sindaci e liquidatori ovvero instaurate nei loro confronti connesse all'interpretazione e applicazione dell'atto costitutivo e/o più in generale all'esercizio dell'attività sociale, purchè concernenti diritti disponibili, verranno deferite alla decisione di un Arbitro (o un Collegio Arbitrale) nominato dal Consiglio della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio, Industria Artigianato ed Agricoltura di Teramo, secondo il relativo Regolamento vigente al momento dell'avvio della procedura.

A tal fine, i soggetti interessati dichiarano di conoscere e specificatamente accettare tale Regolamento, con particolare riguardo alle modalità di designazione degli arbitri, che decideranno in via rituale (1) e secondo diritto (2).

La decisione verrà resa a norma e per gli effetti delle vigenti regole sancite dal Codice di procedura civile.

Note:

- 1) In alternativa può essere adottata la "via irrituale"
- 2) In alternativa si può procedere "secondo equità"..